



Federazione **A**utonomia **B**ancari **I**taliani

Dipartimento Nazionale Welfare

NEWS N° 4/2010

**Contributi anno 2009 non dedotti
segnalazione al Fondo Pensione
ai fini fiscali
Entro il 31/12/2010**

Posizioni maggiormente interessate:

- **Lavoratori con versamenti superiori ad € 5.164,57**
- **Lavoratori "Esodati" o cessati senza diritto a pensione** ancora iscritti al Fondo pensione

Ricordiamo a tutti gli interessati che, secondo previsioni di legge, entro il prossimo 31 dicembre va segnalato al proprio Fondo Pensione l'importo dei contributi versati nel 2009 (dal lavoratore e/o dal datore di lavoro) e che non abbiano goduto del beneficio della deduzione fiscale.

➤ **Perché è importante trasmettere la segnalazione al Fondo Pensione?**

Per evitare di pagare imposte non dovute! Ossia, la legge prevede che chi non abbia usufruito della deduzione fiscale al momento del versamento dei contributi, avrà diritto a non vedere assoggettate a imposte tali somme al momento della loro erogazione finale in capitale od in rendita.

➤ **Chi deve trasmettere la segnalazione?**

La legge prevede che possa essere unicamente l'iscritto al Fondo. Pertanto tale segnalazione non verrà in nessun caso fatta dal datore di lavoro o dal Fondo stesso.

Attenzione: ne consegue che se il diretto interessato non si attiva, il Fondo presumerà in ogni caso che tali somme debbano essere assoggettate a imposizione al momento della loro erogazione!

In poche parole: non trasmettere la segnalazione adesso significa pagare imposte in misura inutilmente più alta alla fine!

➤ **Chi sono gli interessati a presentare la segnalazione?**

Non tutti gli iscritti a un fondo sono interessati. In particolare, le casistiche interessate sono le seguenti:

- **iscritti i cui versamenti a previdenza complementare, trattenuti in busta paga, siano superiori ad € 5.164,57.** In questo caso l'importo non dedotto risulta dal campo 53 del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro.
Nota: non rientra nel calcolo dell'importo di € 5.164,57 il TFR versato al Fondo ma solo i contributi versati dall'aderente e dal datore di lavoro.
- **aderenti a un Fondo pensione che, pur avendo versamenti propri o del datore di lavoro al Fondo, non possano dedurre in tutto o in parte tali versamenti a motivo di un reddito**

fiscale dell'anno 2009 basso o nullo.

Rientrano spesso in questa casistica i **lavoratori "in esodo"** di quelle Aziende di credito o BCC il cui accordo sindacale aziendale preveda la possibilità di permanenza nel fondo pensione per tutto il periodo dell'esodo, con versamenti propri e/o anche dell'Azienda al Fondo pensione. Poiché l'assegno straordinario non costituisce reddito fiscale¹, risulta pertanto impossibile dedurre i versamenti (salvo il caso di presenza di altri redditi). Anche in questo caso verrà prodotta apposita certificazione e/o mod. CUD dell'ex datore di lavoro attestante, sempre al campo 53, l'importo non dedotto.

Assimilata a tale casistica, risulta quella dei **lavoratori che siano cessati dal servizio non avendo ancora maturato la "finestra" della pensione**, che restino iscritti al Fondo con versamento di contributi fino alla pensione. A titolo di esempio un lavoratore che sia cessato in data 31/12/2008, nell'anno 2009 potrebbe aver percepito solo il TFR ed eventuali incentivi alle dimissioni, tutte somme soggette, come l'assegno straordinario, a tassazione separata. In assenza di altri redditi, tale aderente al Fondo avrà potuto dedurre i contributi versati direttamente o dall'ex datore di lavoro.

- Altre casistiche relative soprattutto a sottoscrizioni individuali di prodotti di previdenza complementare ove, per scelta deliberata o per dimenticanza, al momento della dichiarazione dei redditi non siano stati dedotti i versamenti effettuati.

➤ **Come trasmettere la segnalazione al Fondo Pensione?**

Ogni Fondo Pensione normalmente si dota di apposito modulo per la segnalazione dei contributi non dedotti, reperibile anche sul sito internet del fondo se esistente o tramite i canali aziendali dei servizi del personale.

Per il solo caso di impossibilità di reperire detto modulo, alleghiamo un fac-simile utile a inoltrare validamente, a fini fiscali, la segnalazione al Fondo.

➤ **Chi, infine, non si trova in una delle situazioni di cui sopra cosa deve fare?**

Nulla. Chi non sia iscritto a un Fondo pensione oppure sia iscritto e non trovi sul proprio modello CUD del datore di lavoro il campo 53 compilato, né abbia sottoscritto prodotti previdenziali individualmente, non è tenuto ad alcun adempimento. In sostanza, in tal caso vuol dire che i benefici fiscali relativi ai contributi al Fondo Pensione sono stati già applicati dal datore di lavoro.

Le strutture e i rappresentanti sindacali FABl sono, come di consueto, a disposizione per ogni dubbio o necessità di chiarimenti.

Roma, 14/12/2010

DIPARTIMENTO NAZIONALE WELFARE

¹ L'assegno straordinario costituisce reddito a tassazione separata, pertanto non permette deduzioni o detrazioni.

Al Fondo Pensione

Oggetto: Dichiarazione contributi non dedotti ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 252/2005

Il sottoscritto nato il
a, residente in
Via/Piazza..... n° - CAP, codice fiscale
.....

Comunica

che l'importo dei contributi versati per la previdenza complementare nell'anno 2009 non dedotti dall'imponibile fiscale, anche in sede di dichiarazione dei redditi, ammonta ad € (in lettere).

In fede,

Luogo e data,

Firma

ARTICOLO 8 D.Lgs. 252/2005

COMMA 4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.